



COMUNE DI LONIGO

Comunicazione TASI

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 2014. NOTA INFORMATIVA.

La legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Mentre IMU (ex Ici) e TARI (ex Tarsu e poi Tares) sono tributi già noti, il tributo **TASI** è di nuova istituzione. I presupposti impositivi e le modalità di calcolo sono gli stessi utilizzati per l'IMU; rientrano però, tra i soggetti obbligati al versamento anche i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale, e dei fabbricati rurali strumentali esclusi dall'anno 2013 dall'IMU.

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA:

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU a qualsiasi uso adibiti e le aree edificabili. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Questo significa ad esempio che nel caso di un immobile concesso in locazione sia il proprietario sia l'inquilino dovranno pagare una quota della tassa dovuta per quell'immobile.

Per il 2014, la TASI è dovuta in misura del **70% a carico del proprietario/titolare di diritto reale e del 30% a carico dell'occupante.**

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'unità immobiliare.

COSA VIENE TASSATO:

- Fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- Aree fabbricabili.

I Terreni agricoli sono ESENTI.

VALORE SUL QUALE SI CALCOLA L'IMPOSTA:

Stessa base imponibile dell'IMU.

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale come risulta dai certificati catastali aumentata del 5% (come per l'ICI), applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (esclusa la cat. A10) e per le cat. C2, C6 e C7;
- x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C3, C4 e C5;
- x 80 per i fabbricati della cat. A10 e D5;
- x 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D5).
- x 55 per i fabbricati della cat. C1.

Per le aree fabbricabili, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

ALIQUOTE da applicare alla base imponibile:

in data 4 settembre 2014 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni:

Tipologia imponibile	Aliquota
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo (e relative pertinenze) sfitte	1 per mille
Unità immobiliari accatastate in categoria D5	0
Altri immobili (compresa l'abitazione principale)	2 per mille
Immobili soggetti alle condizioni relative al protocollo d'intesa sull'emergenza abitativa al fine di promuovere l'affitto sociale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 61 del 25.03.2014	0

DETRAZIONI:

€. 100,00:	ai nuclei familiari, in possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze, con un soggetto, residente, portatore di handicap e con invalidità permanente pari al 100% riconosciuti come tali dalla competente autorità secondo la Legge 104/92. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione che avrà effetto dalla data di presentazione .
€. 50,00:	ai nuclei familiari in possesso della sola abitazione principale e sue eventuali pertinenze, con un numero di figli fiscalmente a carico con età inferiore ad anni 26, residenti, superiore a due; tale detrazione si intende applicabile per ogni figlio fiscalmente a carico oltre il secondo. Per godere di tali benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione che avrà effetto dalla data di presentazione.

COME E QUANDO VERSARE:

L'imposta è dovuta, come per l'IMU, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L'imposta da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

La TASI non è dovuto qualora l'importo dovuto annuo sia uguale o inferiore a € 12,00.

Acconto 16 ottobre 2014 50%

Saldo 16 dicembre 2014 50%

Per l'anno 2014 non sono sanzionabili eventuali errori di calcolo commessi in sede di acconto a condizione che il saldo sia corretto.

Si ricorda che il versamento del tributo dovrà essere effettuato dal contribuente possessore in autoliquidazione come per l'IMU, per cui il contribuente dovrà provvedere autonomamente, rivolgendosi ad un centro fiscale (CAAF), ad un professionista oppure utilizzando la procedura di calcolo della TASI on-line che verrà inserita sul sito del Comune di Lonigo (www.comune.lonigo.vi.it) all'interno della sezione Tributi - Sportello IUC. Si tratta dello stesso software che permetteva di effettuare il calcolo dell'IMU e stampare il modello F24, che ora è stato aggiornato con il calcolo della TASI

CODICI da utilizzare per il versamento TASI mediante F24 (presso sportelli postali, bancari o tramite home-banking):

codice Comune E682

3958 TASI su abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 TASI su aree fabbricabili

3961 TASI su altri fabbricati

Per maggiori informazioni sull'applicazione della TASI nel Comune di Lonigo, si rimanda all'apposita sezione del Regolamento IUC.

L'Ufficio Tributi è disponibile per fornire informazioni sulla corretta applicazione del tributo.

Contatti: 0444/720230 – mail: tributi@comune.lonigo.vi.it